

ALLEGATO SUB "A" DELIB. CC N.47

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E LEGGE DEL 15.5.97 N.127, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI TERMINE DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

CAPO 1

Art. 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta o di altri organi deliberativi o dei provvedimenti emessi dall'Ente, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'Ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta o degli altri organi deliberativi i provvedimenti dell'Ente si concludono con un provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni (Legge 241 del 7 agosto 1990), ovvero in quello indicato da altra fonte legislativa o regolamentare.

Art.2

Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile del servizio abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o uffici di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Segreteria, della richiesta o della proposta.

Art.3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista

documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15 nonche' il disposto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.241.

ART.4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dall'avvio del provvedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990 n.241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga.

3.L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dipendente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4.Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

ART. 5

Partecipazione al procedimento

1.Ai sensi dell'articolo 10, lett. a), della legge 7 agosto 1990, n.241, presso l'ufficio di Segreteria sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento (Art.11 e sgg.).

2.Ai sensi dell'articolo 10, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n.241 coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.

ART. 6

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.Nel caso di provvedimenti recettizi, essi si riferiscono al momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione o alla data della notificazione nei modi di legge.

2.Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.241, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le Amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime.Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Responsabile del Servizio provvede nella prescritta forma regolamentare alla variazione del termine a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini dei termini di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo, rinviando, per quanto riguarda i termini, alle indicazioni fornite in merito dall'organo contrallante.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione.

7. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati al comma secondo dell'articolo 1 si intendono modificati in conformità'.

ART.7

Acquisizione obbligatoria di parere e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga, con adeguata motivazione, di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Qualora si versi nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge e nel caso di parere obbligatori e vincolanti l'Amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al precedente comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.

3. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti

appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al primo comma del suindicato articolo 17 e partecipa agli interessati l'interventuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Responsabile del servizio individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare le necessarie modifiche ai termini indicati al comma secondo dell'articolo 1.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge, si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

ART.8

Pareri e valutazioni tecniche facoltativi

1. Quando l'Ente, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere o valutazioni tecniche in via facoltativa, ne dà notizia agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241.

CAPO II

Art. 9

Ufficio Addetto

2. L'Ufficio addetto fornisce ai cittadini assistenza in ordine all'esercizio del diritto di accesso così come disciplinato dagli art. 11 e seguenti del presente regolamento, ivi comprese le informazioni sulle modalità di rilascio delle copie dei documenti amministrativi e dei relativi costi.

3. L'Ufficio addetto riceve i reclami presentati dai cittadini, anche se verbalmente, e ne riferisce al Segretario per le determinazioni di propria competenza.

4. Presso l'Ufficio addetto sono istituiti i seguenti servizi:

- a) fotoriproduzione, per il rilascio, a richiesta, di copie di documenti dietro pagamento di una somma pari al costo medio, praticato nella zona, di una fotocopia.
- b) riproduzione e duplicazione di supporti magnetici (dischetti e tapes di computers, audio e video cassette), per il rilascio, a richiesta, di copie di documenti su detti

specifici supporti dietro pagamento di una somma pari al costo medio di mercato di dischetti e tapes per computers, audio e video cassette, se non forniti dal cittadino richiedente;

c) ricezione e trasmissione dei telefax;

d) consultazione, a mezzo personale tecnico, dei documenti informatizzati o su supporti magnetici, onde evitare che gli stessi possano risultare danneggiati o accidentalmente perduti.

ART.10

Responsabili del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento, e reso noto mediante affissione all'Albo dell'Ente.

2. Il dipendente preposto all'unità organizzativa si considera, a tutti gli effetti, responsabile del procedimento a far data dall'affissione del proprio nominativo all'albo dell'Ente.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sottordinato.

4. Il dipendente preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dipendente preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n.15.

ART.11

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di questo Ente Locale si esercita a norma delle disposizioni contenute al Capo V della legge 7.8.1990, n.241, e del D.P.R. 27.6.1992, n.352, che si intendono in questa sede integralmente richiamate.

2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti di ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Ente Locale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Legittimati all'accesso ai documenti amministrativi sono tutti coloro che ne abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

4. Allo scopo di facilitare l'accesso ai documenti, questo Ente assicura la conservazione, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri archivi a norma dell'art. 30, lettere a), b), c) del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409.

ART. 12

Accesso informale

1. Il diritto di accesso in via informale si esercita, per iscritto, mediante richiesta rivolta al responsabile del Servizio dell'Ente sul modello allegato al presente regolamento e depositata presso l'Ufficio addetto.
2. L'interessato, sul modulo di cui al comma precedente, indica gli estremi del documento del quale si richiede l'accesso ovvero la circostanza della quale, attraverso piu' documenti, si intende avere cognizione.
3. La richiesta, immediatamente inoltrata al Responsabile del Servizio e da quest'ultimo esaminata senza formalita', viene accolta mediante l'indicazione all'interessato della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie o di altra idonea modalita'.
4. Le richieste informali verbali sono raccolte dall'Ufficio pubbliche relazioni che, senza indugio, provvede alla compilazione del modulo di cui al comma primo, secondo le indicazioni dell'interessato, e lo inoltra al Responsabile del Servizio. L'Ufficio Pubbliche Relazioni cura la compilazione del predetto modulo anche nei casi in cui il cittadino interessato non possa o non sappia leggere e scrivere e non sia adeguatamente rappresentato.

ART. 13

Modalita' dell'accesso formale

1. Quando non sia possibile accogliere la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi o sulla sussistenza dell'interesse, il richiedente e' invitato, contestualmente o a mezzo raccomandata, a presentare istanza formale scritta e motivata.
2. La richiesta va rivolta direttamente al Responsabile del Servizio dell'Ente, cui va esattamente indicato il documento del quale si chiede l'accesso ovvero la circostanza della quale, attraverso piu' documenti, si intende avere cognizione.
3. Il Responsabile del Servizio dell'Ente rilascia ricevuta della richiesta e la trasmette al settore amministrativo di competenza entro sei giorni dalla data di ricezione..
4. Il responsabile del settore amministrativo competente, nella sua qualita' di responsabile del procedimento a norma dell'art. 10, esaminata immediatamente la richiesta di accesso, la accoglie mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie o di altra idonea modalita'.

5. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso devono essere motivati dal responsabile del procedimento con riferimento specifico alla normativa vigente o alle esigenze di esclusione previste all'articolo seguente.

6. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso in via informale, questa si intende rifiutata. E' fatta sempre salva, comunque, la facolta' per i soggetti legittimati, di chiedere al Responsabile del Servizio dell'Ente di motivare il rifiuto tacito.

7. Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso formale sono sempre motivati e vanno comunicati dal Responsabile del Servizio dell'Ente all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

8. l'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica il termine.

ART.14

Limitazioni al diritto di accesso

1. Sono esclusi dal diritto di accesso:

a) i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art.12 della legge 24 ottobre 1977, n.801;

b) i documenti di cui sia vietata la divulgazione a norma di specifiche disposizioni previste dall'ordinamento giuridico;

c) i documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione delle criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle identita' delle fonti di informazione alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzioni delle indagini;

d) i documenti riguardanti provvedimenti che, se divulgati, possono ledere la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, a norma di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico.

e) documenti per uso di studio le cui richieste non siano state presentate tramite il Soprintendente archivistico, ai sensi dell'art.30 lettera d) del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409;

f) atti preparatori di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

2. Questo Ente Locale non puo' sottrarre all'accesso i documenti amministrativi formati ed in loro possesso se non per le esigenze indicate al comma precedente, garantendo, in ogni caso, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria, ai richiedenti, per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici.

3. Questo Ente Locale, per salvaguardare una o piu' esigenze indicate al comma primo, non puo' sottrarre dall'accesso documenti ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

ART.15

Accesso da parte di altre Amministrazioni. Interessi diffusi.

1. Le modalita' del diritto di accesso indicate negli articoli precedenti si applicano anche nei confronti degli altri Enti Locali e nei confronti delle altre Amministrazioni dello Stato o private.

2. Le associazioni o i comitati, portatori di interessi pubblici o diffusi, esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti. Essi partecipano ai procedimenti amministrativi nei quali abbiano interesse mediante richiesta scritta senza formalita' rivolta al Responsabile del servizio dell'ente che la approva comunicando contestualmente o a mezzo raccomandata all'associazione o al comitato il luogo, la data e l'ora in cui si terra' la seduta che interessa.